

MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI



Tax Weekly Roundup

Venerdì 19 giugno 2026

Nr. 25 - 2026

Il documento contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nelle scorse settimane, relativamente ai seguenti argomenti:

1. **Split payment: concessa la proroga fino al 30 giugno 2029**
2. **Derivati energetici speculativi: ammessa la deducibilità IRES**
3. **Trasformazione da associazione professionale a STP: rivalutazione quote**
4. **Dividendi dall'estero: credito di imposta spettante se l'imposta sostitutiva è obbligatoria**
5. **Detrazione IVA ammessa anche per le attività preparatorie dell'impresa**
6. **La cessione totalitaria di quote non è cessione di azienda**
7. **Interessi passivi: l'antieconomicità non coincide con la non inerenza**
8. **Cessione con superbonus: rileva la data di acquisto dell'immobile**
9. **Trust residente: qualificazione ai fini fiscali**
10. **Retribuzioni convenzionali 2026 pubblicate in G.U**

Split payment: concessa la proroga fino al 30 giugno 2029

Con la proposta di decisione adottata dalla Commissione UE del 17 giugno 2026, n. 2026/0146, che sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio dell'UE, l'Italia è stata autorizzata ad applicare il meccanismo dello split payment fino al 30 giugno 2029, senza alcuna modifica all'ambito soggettivo di riferimento.

Derivati energetici speculativi: ammessa la deducibilità IRES

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 15 giugno 2026, n. 122, ha chiarito che è ammessa la deducibilità IRES dei costi da *fair value* per derivati non di copertura nel settore energetico.

Il caso esaminato riguardava una società attiva nella produzione e commercializzazione di energia elettrica e utilities, la quale aveva realizzato nel secondo semestre del periodo d'imposta operazioni su futures e commodity swap legati a materie prime energetiche (energia elettrica, gas, quote di emissione CO2 e Brent).

Tali contratti, pur se contabilizzati come speculativi ai sensi dell'OIC 32, condividevano la medesima natura dei beni fisici trattati nell'attività caratteristica dell'impresa.

Il dubbio interpretativo sollevato dall'istante nasceva da un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, che ha sistematicamente escluso la deducibilità delle perdite da derivati non di copertura per difetto

del requisito di inerenza, considerandoli estranei all'attività industriale.

L'Agenzia delle Entrate ha tuttavia accolto la soluzione proposta dal contribuente, evidenziando la necessità di valutare l'inerenza caso per caso e contestualizzando l'analisi nell'attuale quadro normativo regolato dal principio di derivazione rafforzata.

A differenza dei casi giurisprudenziali del passato - che riguardavano spesso speculazioni su tassi di interesse slegate dal business tipico dell'impresa - nel settore energetico l'attività finanziaria sui prezzi a termine si inserisce in una logica di gestione integrata dei rischi e dei margini.

Un passaggio chiave del parere risiede nella valorizzazione della finalità di copertura gestionale, riscontrabile laddove il derivato, pur non rispettando i rigidi requisiti formali per l'hedge accounting previsti dai principi contabili, venga utilizzato nei fatti per gestire il rischio di mercato tipico dell'attività d'impresa.

Nel caso specifico, l'amministrazione ha ritenuto rilevanti diversi elementi di fatto presentati dalla società:

- l'identità merceologica tra le commodities negoziate nei derivati e i beni fisici oggetto della produzione industriale;
- l'utilizzo delle competenze e del know-how interno del personale già in organico, senza l'acquisizione di strutture informatiche dedicate esterne, a dimostrazione che il trading finanziario costituiva un'attività accessoria e complementare al core business;

- la finalità delle operazioni, orientata a contenere l'impatto della volatilità dei prezzi, proteggere il margine della centrale e sfruttare opportunità di profitto in un contesto di mercato fortemente fluttuante.

L'Agenzia ha dunque confermato che i componenti negativi imputati a conto economico a seguito della valutazione al fair value dei derivati in esame sono da considerarsi inerenti all'attività ordinaria e, pertanto, pienamente deducibili ai fini IRES, ai sensi dell'articolo 112, commi 2 e 3-bis, del TUIR.

Trasformazione da associazione professionale a STP: rivalutazione quote

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 15 giugno 2026, n. 123 ha reso chiarimenti in merito alla neutralità fiscale e alla determinazione del costo delle partecipazioni nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione degli studi professionali.

Il caso esaminato riguardava un'associazione tra professionisti composta da undici dottori commercialisti che aveva deliberato la propria trasformazione eterogenea in una società tra professionisti (STP) costituita sotto forma di S.r.l.

Alcuni soci avevano manifestato l'intenzione di avvalersi della facoltà di rideterminare il costo fiscale delle quote detenute nell'associazione, chiedendo se tale valore rivalutato potesse essere conservato anche per le quote della S.r.l. post-trasformazione.

L'Amministrazione finanziaria ha risposto positivamente al quesito. In primo luogo, ha confermato che i soci possono legittimamente rideterminare il costo d'acquisto delle quote possedute al 1° gennaio 2026 ai sensi articolo 5 della Legge n. 448/2001, provvedendo alla redazione della perizia giurata di stima e al versamento dell'imposta sostitutiva (pari al 21%) entro il termine del 30 novembre 2026.

In secondo luogo, l'Agenzia ha analizzato gli effetti della trasformazione alla luce dell'articolo 177-bis del TUIR, che garantisce la continuità dei valori fiscali e il sostegno alle aggregazioni

professionali senza l'emersione di plusvalenze o minusvalenze.

Per motivi logico-sistematici, il principio di neutralità fiscale previsto per i beni dell'associazione si estende anche al valore delle partecipazioni.

Di conseguenza, a seguito della trasformazione, le nuove quote della S.r.l. manterranno lo stesso costo fiscalmente riconosciuto delle quote originarie, comprensivo della rivalutazione effettuata con riferimento al 1° gennaio 2026.

Dividendi dall'estero: credito di imposta spettante se l'imposta sostitutiva è obbligatoria

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 1013/9/2026, depositata l'11 maggio 2026, intervenendo in materia di dividendi di fonte estera percepiti da persona fisica residente in Italia, ha statuito che nell'ipotesi in cui l'imposizione sostitutiva del 26% sia applicata obbligatoriamente – senza possibilità per il contribuente di optare per il regime ordinario – il diritto convenzionale prevale sulla normativa interna e impone il riconoscimento del credito per le imposte pagate all'estero, ai sensi dell'articolo 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia – Svizzera.

L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 18 del TUIR, svolge una funzione equivalente alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'articolo 27, comma 4, del DPR n. 600/1973, sicché la clausola convenzionale di esclusione del credito – operante solo quando l'imposizione avvenga "su richiesta del beneficiario" – non trova applicazione ove la tassazione sostitutiva sia imposta per legge, senza facoltà di scelta in capo al contribuente.

La vicenda trae origine dalla presentazione, da parte del contribuente, di un'istanza di rimborso per imposte trattenute su dividendi di fonte elvetica, e assoggettati in Svizzera a una ritenuta a titolo di imposta preventiva nella misura del 35%; ritenuta poi parzialmente rimborsata dalla Confederazione elvetica, nella misura del 20%, così da ricondurre la ritenuta effettivamente applicata alla percentuale massima prevista dalla Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni (15%).

Su tali dividendi, il contribuente aveva liquidato in dichiarazione dei redditi l'imposta sostitutiva del 26% ai sensi dell'articolo 18 del TUIR, peraltro calcolata sull'importo lordo, stante l'assenza di un intermediario finanziario, senza il riconoscimento di alcun credito per le imposte pagate all'estero.

Il silenzio rifiuto formatosi sulla successiva istanza di rimborso veniva impugnato dinanzi alla competente Corte di giustizia di primo grado, che aveva accolto il ricorso condannando l'ufficio alle spese di lite.

L'Agenzia aveva proposto appello, sostenendo che, sia nella normativa interna sia in quella convenzionale, la concorrenza del reddito estero alla formazione del reddito complessivo costituisce requisito essenziale per il riconoscimento del credito d'imposta.

Pertanto, stante l'avvenuta applicazione dell'imposta sostitutiva sui dividendi esteri – e la conseguente mancata concorrenza degli stessi alla formazione del reddito complessivo – il credito non può essere riconosciuto.

La Corte ha rigettato l'eccezione, rilevando che l'articolo 24 della Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni impone all'Italia di eliminare la doppia imposizione, con la sola eccezione del caso in cui la ritenuta italiana sia applicata su richiesta del contribuente.

Nel caso di specie, l'imposta sostitutiva del 26% sui redditi da dividendi era stata invece applicata in ottemperanza alla normativa nazionale, che esclude la possibilità di opzione per il regime ordinario: la clausola di esclusione convenzionale non risulta operante e il contribuente ha diritto al rimborso.

Il collegio ha rilevato inoltre come l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 18, del TUIR abbia una funzione del tutto sovrapponibile a quella della ritenuta a titolo d'imposta prevista dall'articolo 27, quarto comma, del D.P.R. n. 600/1973.

Laddove la Convenzione esclude il credito d'imposta solo quando l'imposizione avvenga «su richiesta del beneficiario del reddito», da tale disposizione pattizia si ricava, a contrario, che, qualora l'assoggettamento all'imposta sostitutiva – funzionalmente equivalente alla ritenuta a titolo

d'imposta – avvenga non su richiesta del beneficiario ma per obbligo di legge e senza possibilità di optare per l'imposizione ordinaria, le imposte pagate all'estero devono essere considerate detraibili. L'appello dell'Ufficio è stato pertanto rigettato, con condanna alle spese di lite.

Detrazione IVA ammessa anche per le attività preparatorie dell'impresa

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza n. 484, depositata il 4 febbraio 2026, ha statuito che il diritto alla detrazione o al rimborso dell'IVA relativamente a spese preparatorie all'esercizio dell'attività d'impresa spetta anche in assenza di operazioni attive, ma solo a condizione che sia accertata l'effettiva inerenza degli acquisti alla programmata attività economica e non emergano finalità fraudolente o abusive.

Una società operante nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili aveva effettuato degli investimenti finalizzati alla realizzazione di un impianto fotovoltaico. Essendo in attesa dell'avvio delle attività, aveva presentato istanza di rimborso dell'IVA assolta su tali spese.

L'Agenzia dell'Entrate aveva negato il rimborso, sostenendo la mancanza di elementi oggettivi idonei a dimostrare l'imminente avvio dell'attività economica, quali autorizzazioni amministrative, disponibilità giuridica dei terreni e contratti vincolanti per la vendita di energia.

Investita della questione, la Corte ha ribadito il principio di legittimità secondo cui il diritto alla detrazione o al rimborso spetta, anche in assenza di operazioni attive, a condizione che si accerti l'effettiva inerenza delle spese rispetto alle finalità imprenditoriali.

A tal fine, non è richiesto il concreto svolgimento dell'attività di impresa, potendosi detrarre l'imposta relativa alle attività di carattere preparatorio purché l'acquisto sia funzionale alla iniziativa economica e non sussistano finalità fraudolente o abusive.

L'intenzione di iniziare un'attività economica, purché confermata da elementi obiettivi, è sufficiente per acquisire la qualifica di soggetto passivo. In quanto tale, quest'ultimo ha diritto di

dedurre – o chiedere a rimborso – l’IVA dovuta sulle spese di investimento sostenute in vista delle operazioni che intende effettuare.

Non vi è necessità di attendere l’inizio dell’esercizio effettivo dell’attività di impresa. Il collegio ha osservato che, nel caso di specie, la ricorrente aveva prodotto documenti comprovanti lo stato di sviluppo dell’impianto fotovoltaico e l’acquisita disponibilità dei terreni.

Inoltre, era già stata rilasciata la valutazione di impatto ambientale ed era stata fissata la conferenza dei servizi per ottenere le autorizzazioni amministrative.

Quanto sopra dimostra sia l’effettiva intenzione di portare a termine il progetto sia la lunghezza e la complessità delle procedure di avvio delle attività ancora in atto. A giudizio della Corte, tali elementi giustificano la richiesta di rimborso dell’IVA, che deve dunque ritenersi legittimo e dovuto.

La cessione totalitaria di quote non è cessione di azienda

La Corte di Cassazione, con le sentenze n. 19706 e 19709 depositate il 13 giugno 2026, ha statuito che la cessione totalitaria di quote non può essere riqualificata in cessione di azienda.

Con la sentenza n. 19706, la Corte ha esaminato il caso relativo alla cessione di quote da parte di tre soci con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa.

L’agenzia delle Entrate, applicando l’articolo 20 del DPR n. 131/1986 aveva riqualificato l’operazione come cessione di azienda e quindi liquidato l’imposta in misura proporzionale.

Il provvedimento impugnato veniva confermato da entrambi i giudici di merito e così i contribuenti hanno proposto ricorso in Cassazione censurando la decisione con tre motivi: (i) violazione del contraddittorio; (ii) errata applicazione dell’articolo 20 del D.P.R. n. 131/1986 e (iii) omessa pronuncia sull’abuso del diritto.

I giudici di legittimità, decidendo sull’applicazione dell’art. 20, hanno preliminarmente ricordato che la giurisprudenza successiva alla riforma della norma, impone la verifica solo dell’atto presentato

alla registrazione e dei suoi effetti giuridici, escludendo la rilevanza di elementi extratestuali.

Quindi, la Corte ha statuito che la cessione totalitaria di partecipazioni e la cessione di azienda sono negozi giuridicamente distinti: nel primo si trasferisce uno status di socio e non un compendio di beni organizzati, con disciplina differente quanto a successione nei contratti, responsabilità per i debiti aziendali, rapporti di lavoro e divieto di concorrenza. Di conseguenza, la cessione del 100% delle quote resta soggetta all’imposta di registro in misura fissa.

Con la sentenza n. 19709, la Corte ha affrontato il caso di un conferimento di azienda in una newco, le cui quote sono state poi integralmente cedute. L’Ufficio ha contestato un’operazione in abuso del diritto, perché realizzativa in realtà di una cessione d’azienda soggetta ad imposta proporzionale.

Secondo l’Agenzia mancavano valide ragioni economiche diverse dal risparmio d’imposta. Entrambi i giudici di merito hanno annullato il provvedimento nel presupposto della sussistenza delle ragioni extrafiscali. L’Agenzia ha così proposto ricorso per Cassazione lamentando che in appello, il giudice avrebbe sottovalutato la natura abusiva.

La Corte, confermando la decisione favorevole ai contribuenti, ha rilevato che i giudici di merito avevano concretamente scrutinato il profilo dell’abuso ed individuato le ragioni extrafiscali non marginali, di ordine organizzativo e gestionale, come la diversa connotazione giuridica del cespite rispetto al resto del patrimonio e la diversa distribuzione del rischio tra cessione di azienda e cessione di partecipazioni.

Interessi passivi: l’antieconomicità non coincide con la non inerenzia

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19140, depositata l’11 giugno 2026, ha statuito che, ai fini della deduzione degli interessi passivi, l’antieconomicità non coincide con la non inerenzia, ma può costituire solo un indice da cui desumere, con onere probatorio a carico dell’Amministrazione finanziaria, l’estraneità del costo all’attività d’impresa.

Tale antieconomicità, però, rileva solo se fondata su un accertamento quantitativo e comparativo di congruità, non essendo sufficiente una valutazione meramente qualitativa, che di fatto si concretizza in un sindacato sulle scelte imprenditoriali.

Nel caso esaminato, l'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'integrale indeducibilità degli interessi passivi corrisposti su finanziamenti infragruppo contratti da una *holding* per l'acquisizione di partecipazioni, ritenendoli derivanti da un'operazione antieconomica.

I finanziamenti sarebbero stati, infatti, funzionali non all'interesse della società, ma a un'operatività di gruppo. A tal proposito erano stati valorizzati alcuni elementi quali la scelta di estinguere prima altri finanziamenti infruttiferi e non quelli onerosi, la contemporanea esistenza di finanziamenti attivi e passivi, la distribuzione di utili al socio anziché il rimborso dei debiti finanziari.

La società, dal canto suo, aveva rilevato che gli interessi passivi non potevano essere disconosciuti sulla base di un generico giudizio di antieconomicità. L'articolo 109, comma 5, del TUIR, esclude, infatti, un sindacato diretto di inerenza inteso come collegamento a specifici ricavi.

In mancanza di verifica di incongruità economica, l'Ufficio aveva in realtà censurato scelte imprenditoriali discrezionali, senza neanche contestare un'operazione abusiva. I giudici di legittimità, investiti della questione, hanno accolto il ricorso, rilevando in primis che gli interessi passivi, pur essendo sottratti a una correlazione diretta con specifici componenti positivi di reddito, non sono totalmente immuni dal vaglio di inerenza: essi devono comunque essere collegati all'attività d'impresa nel suo complesso.

La Corte ha ribadito, poi, che il giudizio di inerenza è qualitativo, mentre la congruità/antieconomicità non identifica la non inerenza, ma può solo fungere da indizio della sua assenza. Secondo i giudici di legittimità, l'antieconomicità richiede necessariamente un raffronto oggettivo: occorre dimostrare la sproporzione del costo rispetto ai dati dell'impresa o alle condizioni di mercato. Senza questo parametro, la contestazione

degrada a mera critica (inammissibile) delle scelte imprenditoriali.

Tanto premesso, nel caso di specie, i giudici di merito avevano avallato una nozione di antieconomicità solo qualitativa, fondata su circostanze quali priorità nei rimborsi, presenza di crediti e debiti finanziari e distribuzione di utili, senza alcuna concreta verifica di incongruità del costo rispetto a parametri contabili o di mercato.

Cessione con superbonus: rileva la data di acquisto dell'immobile

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello n. 124 del 18 giugno 2026, ha reso chiarimenti in ordine alla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus.

Investita della questione, l'Agenzia ha ricordato che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, la lett. b-*bis*) all'articolo 67, comma 1, del TUIR, prevede che rientrino tra i redditi diversi anche le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus, di cui all'articolo 119 del DL n. 34/2020, che si sono conclusi da non più di 10 anni all'atto della cessione.

Il caso analizzato riguardava un contribuente che aveva acquistato (il 9 maggio 2006) dai propri genitori la piena proprietà di un immobile. Nel giugno 2012 il medesimo contribuente (il figlio) aveva donato il diritto di usufrutto sull'immobile ai genitori, mantenendo la nuda proprietà e nel gennaio 2022 il diritto di usufrutto si era estinto per rinuncia a titolo gratuito degli usufruttuari; veniva quindi richiesto all'Amministrazione finanziaria quale fosse la data di acquisto dell'immobile da identificare ai fini dell'applicazione dell'art. 67, comma 1, lett. b-*bis*), del TUIR.

L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che siano applicabili, anche alla fattispecie prevista dalla lett. b-*bis*), i chiarimenti forniti nella risoluzione 30 maggio 2008 n. 218 in relazione alla precedente lett. b) del medesimo art. 67, comma 1, del TUIR. In sostanza, la data di acquisto da prendere a riferimento è quella del 9 maggio 2006 e non

quella successiva (gennaio 2022) che coincide con la rinuncia dell'usufrutto e che comporta sostanzialmente la riespansione del diritto di proprietà.

Inoltre, nel caso fossero stati ultimati gli interventi che hanno dato diritto al superbonus nel 2024, se nei 10 anni antecedenti la cessione (che si ipotizza avverrà il 27 aprile 2027) l'immobile fosse stato adibito ad abitazione principale dai genitori (familiari del cedente), l'eventuale plusvalenza realizzata non sarà imponibile ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b-*bis*, del TUIR.

Trust residente: qualificazione ai fini fiscali

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 18 giugno 2026, n. 125, ha reso chiarimenti in ordine alla qualificazione ai fini fiscali di trust residente, disciplinato dalla Legge di San Marino.

L'interposizione del trust, ai fini della tassazione del reddito dallo stesso prodotto, fa venir meno l'applicazione delle regole fiscali con riferimento al trust sia opaco che trasparente.

Con riferimento alla disciplina del monitoraggio fiscale di cui al DL n. 167/1990, i soggetti di cui all'articolo 4 (le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate) sono tenuti alla compilazione del quadro RW della propria dichiarazione dei redditi per indicare gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

Tale adempimento deve essere effettuato non soltanto dal possessore diretto delle attività di natura finanziaria all'estero, ma anche dai soggetti che, ai sensi della normativa antiriciclaggio, risultino essere i "titolari effettivi" dei predetti beni.

Ogni qualvolta il trust sia un semplice schermo formale e la disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti, disponenti o beneficiari del trust, lo stesso deve essere considerato come un soggetto

meramente interposto ed il patrimonio (nonché i redditi da questi prodotti) deve essere ricondotto ai soggetti che ne hanno l'effettiva disponibilità.

Con riferimento all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) e all'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), è stato precisato che le stesse si applicano anche nel caso in cui gli immobili e le attività finanziarie siano formalmente intestati ad entità giuridiche (ad esempio società, fondazioni o trust) che agiscono quali persone interposte mentre l'effettiva disponibilità dei beni è da attribuire a persone fisiche residenti e che, per quanto concerne gli immobili e le attività finanziarie detenute tramite un trust (sia esso residente o non residente) occorre considerare se lo stesso sia in realtà un semplice schermo formale e se la disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti, disponenti o beneficiari del trust.

In tali casi il patrimonio e il reddito prodotti dal trust devono essere ricondotti ai soggetti che ne hanno l'effettiva disponibilità.

Retribuzioni convenzionali 2026 pubblicate in G.U.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 2026, n. 122, il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 maggio 2026 con la determinazione delle retribuzioni convenzionali 2026 per i lavoratori all'estero.

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2026 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2026, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi del DL del 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 8-bis, del TUIR, hanno subito un incremento generalizzato dell'1,5% rispetto ai valori del 2025.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Daide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Tax Advisory

Daide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro

Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su 

Legal & Tax
Risk Management Firm

MORRI ROSSETTI & FRANZOSI |